

COMUNE di PARTINICO
26 GEN 2015
ARRIVO

uff. Legale

COPIA
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 58 DEL 31-12-16

ATTO DI PRECETTO

L'avv. **Agostino LOMBARDO**, nato a Partinico il 18/7/1961 (c.f. LMBGTN61L18G348V) ed ivi residente, rappresentato da se stesso avendone i poteri ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, nel suo studio sito in Partinico nella via Roma n. 5, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 136 c.p.c. e le notificazioni tra difensori al seguente numero di fax: 091.8781319 o indirizzo pec: avv.agostinolombardo@pec.it.

COMUNE DI PARTINICO
UFFICIO PROC. CO. LO
27 GEN 2015
1299

P R E M E S S O

che il Tribunale di Palermo - sezione terza civile, con sentenza n. 2994 del 27/05/2014, pronunciando sulla causa per risarcimento danni, iscritta al n. 60034/2012 R.G. Aff. Cont., promossa da Durantini Gaspare contro Comune di Partinico, in accoglimento delle domande attoree, ha condannato il Comune di Partinico al pagamento, tra l'altro, delle spese processuali in favore dell'avv. Agostino Lombardo, quale procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c., liquidate in euro 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.


Unico Unico Reg. - Corte di Appello Palermo
2.58 NORMALE 22/01/15
0.00 000680/A01 01
7.70 LOMBARDO A LOMBARDO AGO
0.00 COMUNE PARTINICO
10.28

Che copia di detta sentenza, spedita in forma esecutiva l'11/09/2014, è stata notificata in data 23/09/2014 al Comune di Partinico.

Tutto ciò premesso l'odierno istante, agendo in forza del citato titolo esecutivo,

I N T I M A

al **COMUNE DI PARTINICO**, con sede in Partinico, piazza **Umberto I (c.f. 00601920820)**, in persona del sindaco pro-tempore, formale precetto di pagare all'avv. Agostino Lombardo, nel suindicato




domicilio elettivo, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, la somma complessiva di euro 4.736,02 come *infra* specificata: € 3.000,00 per spese processuali liquidate in sentenza; € 18,78 per interessi legali dal deposito sentenza alla scrittura del presente atto; € 200,00 per compenso redazione atto di precetto; € 480,00 per rimborso spese forfettarie 15%; € 25,80 per costo rilascio copie sentenza in forma esecutiva; € 11,13 per notifica sentenza spedita in forma esecutiva; € 11,13 per notifica presente atto di precetto; € 147,20 per c.p.a. sull'imponibile come per legge; € 841,98 per iva sull'imponibile, come per legge; **oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla scrittura del presente atto e sino all'effettivo soddisfo** nonché alle ulteriori spese e competenze, ove occorrano, che restano tutti parimenti precetti.

Con avvertenza che non pagando nel termine anzidetto si procederà ad esecuzione forzata.


Salvis iuribus late.


Partinico, 22 gennaio 2015

avv. 

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Agostino Lombardo, elettivamente domiciliato ut supra. Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla corte di Appello di Palermo ho notificato e dato copia del suesteso atto di precetto al **COMUNE DI PARTINICO in persona del sindaco pro-tempore, con sede in Partinico, piazza Umberto I**, perché ne abbia legale scienza e per ogni effetto di legge



CORTE D'APPELLO DI PALERMO
UFFICIALE GIUDIZIARIO B


COPIA

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

Sezione esecuzioni mobiliari

COMUNE di PARTINICO

09 MAR 2015

ARRIVO

uff. legale

atto di pignoramento presso terzi

L'avv. Agostino LOMBARDO nato a Partinico il 18/07/1961 e quivi residente (c.f. LMBGTN61L18G348V), rappresentato da se stesso avendone i poteri, elettivamente domiciliato in Partinico nella via Roma n. 5 presso il suo studio e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 136 c.p.c. e le notificazioni tra difensori al seguente numero di fax: 091.8781319 o indirizzo pec: avv.agostinolombardo@pec.it.

P R E M E S S O

Che l'avv. Agostino Lombardo, in virtù dell'atto di precetto notificato il 26/01/2015 e del relativo titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 2994 del 27/05/2014, spedita in forma esecutiva l'11/09/2014 e notificata il 23/09/2014, è creditore del Comune di Partinico **della somma di euro 4.736,02 oltre agli interessi legali maturati dalla notifica dell'atto di precetto (26 gennaio 2015) e sino all'effettivo soddisfo**, per le causali descritte nel suindicato atto di precetto.

Che il Comune di Partinico non ha provveduto, nel termine di dieci giorni assegnatogli dalla notifica del prefato atto di precetto, al pagamento di quanto dovuto al creditore.

Ritenuto che presso la Banca Intesa- San Paolo s.p.a., agenzia di Partinico, quale Tesoreria del Comune di Partinico, sono depositate somme di pertinenza dell'ente debitore e che le stesse sono disponibili.

L'odierno istante, pertanto, intende procedere al pignoramento delle somme disponibili dovute o detenute dal terzo, Banca Intesa- San Paolo s.p.a. , al Comune di Partinico fino alla concorrenza del credito vantato in € 4.736,02 per le causali descritte nel detto atto di precetto, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla scrittura del precetto (22/01/2015) e sino all'effettivo soddisfo nonché per spese legali della presente procedura esecutiva, il tutto entro il limite di cui all'art. 546 c.p.c. (e quindi sino ad € 7.104,04).

COMUNE DI PARTINICO
UFFICIO REGISTRO
10 MAR 2015
Prot. 3922

05 MAR 2015
CRON. 214 N. 1024

L'avv. Agostino Lombardo, pertanto

c i t a


IL COMUNE DI PARTINICO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Partinico, piazza Umberto I;

a comparire avanti al Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Palermo, nel locale di sue ordinarie sedute in Palermo in via Impallomeni (ex palazzo Eas), all'udienza che sarà tenuta il giorno 19 giugno 2015, ore nove, con l'invito al terzo Banca Intesa-San Paolo s.p.a.- agenzia di Partinico a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente, nel domicilio eletto, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, a mezzo raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo pec indicato in premessa.

Con l'avvertimento al terzo che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo all'udienza sopra indicata e che se il terzo non comparirà o, comparendo, non dovesse rendere la dichiarazione, il credito pignorato, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Salvo ogni altro diritto.

Partinico, lì 11 febbraio 2015

The image shows a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and appears to read 'avv. Agostino Lombardo'. The signature is written over a horizontal line that spans the width of the text area.

Ad istanza dell'avv. Agostino Lombardo, elettivamente domiciliato e rappresentato come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep presso la Corte di Appello di Palermo:

- vista la sentenza n. 2994 del 27/05/2014 emessa dal Tribunale di Palermo-sezione terza civile, spedita in forma esecutiva l'11/09/2014 e notificata al Comune di Partinico il 23/09/2014;
- visto l'atto di precetto notificato al Comune di Partinico il 26/01/2015, con cui è stato intimato, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, il

pagamento del complessivo importo di € 4.736,02 per le causali specificate in detto atto, oltre agli interessi legali maturati dalla scrittura dell'atto di precetto e sino all'effettivo soddisfo, in uno agli ulteriori accessori.

- rilevato che il debitore non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto ragion per cui, su istanza dell'avv. Agostino Lombardo, procedendo in forza del citato titolo esecutivo,

HO PIGNORATO

presso il terzo:

- BANCA INTESA- SAN PAOLO S.P.A. agenzia di Partinico di via Vecchia di Borgetto n. 2/angolo viale Aldo Moro, in persona del direttore pro tempore,

le somme di spettanza dovute, a qualsiasi titolo, al Comune di Partinico, con sede in Partinico nella piazza Umberto I (c.f. 00601920820) ciò fino alla concorrenza del credito vantato dall'avv. Agostino Lombardo, come sopra complessivamente indicato in euro 4.736,02 oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla notifica dell'atto di precetto (26/01/2015) e sino all'effettivo soddisfo, alle spese e accessori come per legge anche relative alla presente procedura esecutiva, il tutto entro il limite di cui all'art. 546 c.p.c. (e quindi sino ad € 7.104,04).

Ho contestualmente intimato al terzo Banca Intesa San Paolo s.p.a. agenzia di Partinico di via Vecchia di Borgetto n. 2/angolo viale Aldo Moro, in persona del direttore pro-tempore, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice ed ingiunto al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito suindicato le somme oggetto della presente espropriazione.

Ho, inoltre, invitato il debitore ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso d'irreperibilità, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Gabriella Molinaro

Ho anche avvertito il medesimo debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può anche chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori pignoranti ed ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena d'inammissibilità, sia depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, a norma degli art. 530, 532 e 569 c.p.c, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti d'intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Al contempo,

HO NOTIFICATO,

il suesteso atto di citazione, perchè ne abbiano legale scienza e per ogni effetto di legge, mediante consegna di copia, a:

- 1) **BANCA INTESA-SAN PAOLO S.P.A. agenzia di Partinico di via Vecchia di Borgetto n. 2/angolo viale Aldo Moro, in persona del direttore pro tempore**

- 2) **COMUNE DI PARTINICO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Partinico nella via Umberto I**

MEDIANTE NOTIFICA A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDA PER NELLA DATA INDICATA RICEVUTA POSTALE PER IL SERVIZIO POSTALE	
PALERMO	5 MAR 2015
UFFICIALE GIUDIZIARIO CORTE DI APPELLO - PALERMO	

24/12

184/9.L.
20.08.14

STUDIO LEGALE
Avv. AGOSTINO LOMBARDO
Via Roma, 5 - Tel. 091/8781319
90047 PARTINICO (PA)

23 SET 2014
PARTINICO

COPIA

SENT. 2994/2014 UFF. LE FACE
R.G. 60034/12
CRON. 4605/2014
REP. 1273/2014

All'udienza del 27.5.2014 alle ore 9,00 sono presenti l'Avv. Daniela Braga in sostituzione dell'Avv. Agostino Lombardo per l'attore nonché l'Avv. Marzia Siracusa in sostituzione dell'Avv. Scalia per il convenuto. Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi alle rispettive conclusioni già adottate e chiedono che la causa sia decisa.

Il G.O.T.

Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito alle ore 14,15.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

RP

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Caterina Pizzuto, ha pronunciato, all'esito della discussione orale, svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 60034/2012 R.G.A.C.

Tra

Durantini Gaspare, (rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino Lombardo);

Attore

E

COMUNE DI PARTINICO
UFFICIO PROTOCOLLO
25 SET 2014
Prot. n. 15661

Ufficio Ufficiale Non - Corte di Appello Palermo
258 NORMALE 18/09/14
000 010333/A06 01
855 DURANTINI LOMBARDO AGO
000 COMUNE DI PARTINICO
11.13

Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro tempore,
(rappresentato e difeso dall'Avv. Anita Scalia);

Convenuto

OGGETTO: Domanda di risarcimento danni.

p.q.m.

Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

In accoglimento della domanda proposta da Durantini Gaspare:

Condanna il Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 13.834,79 oltre interessi così come determinati in parte
motiva;

€ 14.758,00 (interessi € 924,04)

Condanna il Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali che si liquidano, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

Dispone la distrazione delle spese, come sopra liquidate, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dell'attore Avv. Agostino Lombardo;

Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del Comune di Partinico.

Sentenza esecutiva per legge.

Motivi della decisione

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), va detto che la domanda formulata dall'attore è fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito precisati.

Invero, oggetto del presente giudizio è la richiesta da parte di Durantini Gaspare del risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro avvenuto in data 10.7.2011 in via S. Savarino a Partinico.

Afferma l'odierno attore che in tale data, alle ore 18.00 circa, "mentre percorreva a piedi la via S. Savarino quando all'improvviso veniva aggredito da un branco di cani randagi che dopo averlo azzannato gli provocavano vaste e profonde lesioni da morso al fianco destro e all'avambraccio sinistro dall'attore istintivamente alzato per coprirsi e proteggere il corpo dalla ferocia degli animali.....immediatamente soccorso veniva accompagnato al P.S. dell'Ospedale Civico di Partinico dove veniva sottoposto alle cure del caso compresa la sutura delle ferite all'avambraccio sinistro e le necessarie medicazioni e il giorno seguente veniva sottoposto a vaccinazione antirabbica presso il Servizio di Igiene Pubblica della locale ASP.....".

Chiedeva, pertanto, la condanna del Comune di Partinico, ex artt. 2043 c.c. e 14 L.R. 15/2000, a titolo di responsabilità

extracontrattuale per omessa vigilanza sui cani randagi vaganti nel territorio comunale.

Ritualmente costituitosi in giudizio, il Comune di Partitico eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva, nel merito l'infondatezza della domanda formulata dall'attore, della quale chiedeva il rigetto.

Come la Suprema Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo – Legge 281/1991 – demanda alle Regioni l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione e il controllo del randagismo.

Al riguardo la legge regionale siciliana (L. 15/2000) dispone che alla sua attuazione provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le ASL, con la collaborazione di enti e associazioni protezionistiche, zoofile e animalistiche.

Orbene, emerge già alla stregua di tali richiami evidente come compiti di organizzazione, prevenzione e controllo (anche) dei cani vaganti spettano pure ai Comuni, tenuti anch'essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici e non indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone nel territorio di competenza.

Va al riguardo osservato che non può prescindersi dal rilievo in base al quale la p.a. è responsabile per i danni casualmente

riconducibili alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.: in presenza di obblighi normativi la discrezionalità amministrativa, invero, si arresta, e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore in considerazione.

Va altresì posto in rilievo che il modello di condotta cui la p.a. è tenuta postula l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure e degli accorgimenti idonei ai fini del relativo assolvimento, essendo essa tenuta ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale.

A tale proposito si richiama il generale principio di solidarietà sociale – che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale – in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificatesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi.

Condotta che ove tardiva, carente o comunque inidonea provoca o non impedisce la lesione di quei diritti e interessi la cui tutela è

propriamente rimessa al corretto e tempestivo esercizio dei poteri attribuiti per l'assolvimento della funzione.

A tale stregua, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, la considerazione del comportamento dovuto e della condotta mantenuta assume allora decisivo rilievo e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane, invero, presuntivamente provato.

All'esito della espletata istruttoria è emerso che il sinistro occorso all'odierno attore si è verificato negli stessi termini di cui all'atto di citazione.

I testi escussi hanno reso deposizioni chiare e lineare confermando l'evento descritto in citazione e cioè che il sig. Durantini veniva aggredito da un branco di cani randagi che lo azzannavano, facendolo cadere a terra, procurandogli le ferite di cui al referto in atti: resta, pertanto, accertato che le lesioni subite dall'attore furono provocate dai morsi dei cani randagi, la cui responsabilità – come già evidenziato – è da imputare al Comune convenuto, nell'ambito dei compiti allo stesso attribuiti.

Detto dell'An della responsabilità del Comune di Partinico può ora passarsi a trattare del Quantum.

L'attore ha dunque diritto al risarcimento dei danni sofferti a causa dell'incidente in esame.

Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.

La Suprema Corte con la sentenza 7 Giugno 2011 n. 12408 ha stabilito che "...i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano costituiranno d'ora innanzi per la giurisprudenza di questa Corte il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità".

Secondo i giudici della Suprema Corte "poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto".

Ora, le lesioni hanno provocato all'attore un danno permanente all'integrità psicofisica, come accertato dal ctu Dott. Filippo Cusimano - con relazione lineare i cui risultati si condividono pertanto in questa sede - stimato nella percentuale del 6% .

Quindi sotto il profilo del danno biologico, in applicazione delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, questo giudice, considerata l'invalidità permanente del 6% e l'età all'epoca del sinistro - anni 42 - ritiene equo liquidare il danno da postumi stabilizzati sofferto da Durantini Gaspare in € 9.525,00.

Tale liquidazione individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate; in particolare, si ritiene di dover riconoscere un danno per la componente strettamente morale del danno permanente (ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.) pari a $\frac{1}{4}$ di quello all'integrità fisica, come già determinato in via generale da tali tabelle.

Quanto al danno derivante da inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma complessiva di € 3.500,00 pari ad € 100,00 per ogni giorno di inabilità assoluta (10 gg.) ed € 50,00 per ogni giorno di inabilità relativa (40 gg.).

Si accoglie la domanda relativa al danno patrimoniale che, sulla base della documentazione in atti, si liquida in € 809,79 (cfr. fascicolo parte attrice).

Conclusivamente il danno subito dal sig. Durantini Gaspare in conseguenza del sinistro per cui è causa può essere determinato in € 13.834,79.

Sulla somma che esprime complessivamente i danni subiti dall'attore vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (10.7.2011), commisurandoli alla somma medesima rivalutata di anno in anno gli interessi compensativi a ristoro del c.d. "danno da ritardo" sino all'effettivo soddisfo.

In ragione del criterio legale della soccombenza il Comune convenuto va condannato a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che si liquidano, ex DM n. 55/2014 e che vengono distratte, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore dell'attore Avv. Agostino Lombardo.

In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza sono poste definitivamente a carico del Comune di Partinico le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Palermo in data 27 Maggio 2014

Il G.O.T.

Dott.ssa Caterina Pizzuto

Caterina Pizzuto



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo; al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica a concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva,

all'Avv. AGOSTINO LOMBARDO

nell'interesse di DURANTINI GASPARE E DI SE STESSO

Palermo

11 SET. 2014

N.Q. DI DISTRETTARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
f.to (Maria SANGIORGIO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PALERMO

11 SET. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria SANGIORGIO

SENT. N. 2994/14

CORRISPOSTI DIRITTI DI COPIA EX ART. 285 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA MEDIANTE

APPLICAZIONE, SULL'ORIGINALE, DI MARCHE DA BOLLO PER

EURO 12,90 PER CIASCUNA COPIA.

11 SET. 2014

PALERMO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 58 DEL 31-12-16

Ente/Sia: 7417020/3C634 - COMUNE DI PARTINICO
Provvisorio in uscita

Anno Esercizio: 2015

Numero	231	Conto	100
Importo	16.822,22	Stato	Da Regularizzare
Data Pagamento	02.12.2015	Data regolarizzazione	-
Beneficiario	DURANTINI GASPARE		
Causale	PAG PIGN N. 2015 000028 CREDITORE N. 001 001683/2015		Codice R.G.E

Modalità di pagam.	ASS. DI TRAENZA	CRO
Collegata al mandato	-	

